



COMUNE DI VILLARICCA
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. Del.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Finalità del servizio**
- Art. 3 - Modalità di gestione - Periodo di funzionamento**
- Art. 4 - Servizio a domanda individuale**
- Art. 5 - Locali Mensa**
- Art. 6 - Destinatari del servizio**
- Art. 7 - Iscrizioni**
- Art. 8 - Tariffe**
- Art. 9 - Modalità di pagamento**
- Art. 10 - Penalità di mora per ritardato pagamento**
- Art. 11 - Rimborsi**
- Art. 12 - Ritiri**
- Art. 13 - Menù - Diete speciali**
- Art. 14 - Sospensione del servizio**
- Art. 15 - Modalità di utilizzo del servizio**
- Art. 16 - Partecipazione**
- Art. 17 - Osservazioni**
- Art. 18 - Informazioni agli utenti**
- Art. 19 - Contratto d'utenza**
- Art. 20 - Violazione degli obblighi contrattuali**
- Art. 21 - Foro competente**
- Art. 22 - Decorrenza - Norme finali**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del Comune di **Villaricca**, laddove il servizio è istituito e funzionante.

Art. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuole, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE - PERIODO DI FUNZIONAMENTO

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune di **Villaricca** mediante gestione diretta ovvero con affidamento del servizio a proprio personale dipendente o mediante affidamento esterno.
2. L'organizzazione ed il controllo del servizio sono di competenza del Comune di Villaricca, la cui attività persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità, è facoltà dell'A.C. proporre agli Organi di rappresentanza scolastici, forme collaborative di controllo tese a miglioramento del servizio.
3. Il servizio di mensa scolastica osserverà di norma il calendario scolastico.
4. Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, il Responsabile dei servizi scolastici del Comune ed il Dirigente Scolastico stabiliranno di comune accordo l'inizio ed il termine del servizio di mensa scolastica.

Art. 4 - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

Art. 5 - LOCALI MENSA

1. I locali, ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, **presso le rispettive sedi**.
2. Per ragioni igienico-sanitarie i locali adibiti a mensa non possono di norma essere utilizzati per altro scopo. Qualora se ne presenti la necessità, viene adottato ogni accorgimento utile a salvaguardare la destinazione d'uso degli stessi.

Art. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del servizio di mensa scolastica:
 - gli alunni frequentanti, la scuola dell'infanzia statale del Comune di Villaricca con orario a tempo prolungato, la quota di contribuzione al servizio da parte del Comune di Villaricca sarà garantita agli alunni appartenenti a nuclei familiari residenti a Villaricca; per quanto riguarda gli alunni non residenti la copertura del servizio erogato sarà a totale carico dei fruitori, fatti salvi protocolli di intesa con gli altri Enti Locali che possono prevedere, altresì, forme di compensazione.
 - Il personale docente delle scuole dell'infanzia, purché in servizio al momento

della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa, che consumi il pasto insieme agli alunni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e previo rimborso del costo dei pasti da parte del Ministro della Pubblica Istruzione tramite gli organi competenti. Allo scopo il Capo d'Istituto deve fornire l'elenco nominativo degli aventi diritto.

2. L'erogazione ed il pagamento del servizio seguiranno le seguenti disposizioni:
 - L'allontanamento dell'alunno dal plesso scolastico prima della fruizione del pasto comporta il pagamento del pasto, anche se non usufruito, qualora la comunicazione non sia stata resa nota alla ditta affidataria del servizio entro le ore 09.30 del medesimo giorno.
 - Nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute l'Amministrazione provvederà ad inoltrare apposito sollecito e, trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento del predetto sollecito, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva.
 - Agli utenti insolventi saranno addebitate tutte le ulteriori spese, di ogni tipo, necessarie per il recupero del credito.
 - L'Amministrazione Comunale, verificato il mancato pagamento delle quote, sospenderà l'iscrizione al servizio refezione fino a quanto non sarà stato saldato il debito.
3. Il Dirigente Scolastico, gli Amministratori Comunali, i Dirigenti preposti al controllo, i Componenti della Commissione Mensa di cui all'art. 17, possono usufruire gratuitamente della refezione in occasione di previsti controlli del servizio erogato ai bambini.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari, dietro presentazione di richiesta scritta, per l'eventuale concessione di ulteriori autorizzazioni, stabilendo nel contempo le modalità e la tariffa.

ART. 7 – ISCRIZIONI

1. il Comune di Villaricca rende noto che le domande per la refezione scolastica verranno effettuate attraverso una procedura di digitalizzazione tramite il link della piattaforma elettronica che sarà comunicato dall'Ufficio Scolastico sul sito istituzionale del Comune di Villaricca all'avvio di ogni anno scolastico; l'iscrizione deve essere rinnovata di anno in anno.
2. L'ufficio Scuola del Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dai competenti organi scolastici gli elenchi degli iscritti alle scuole con servizio di ristorazione, riceve dagli stessi in corso d'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini e procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti e gli effettivi fruitori del servizio; gli utenti, che a seguito di detti controlli risultano fruitori del servizio in assenza di regolare iscrizione, verranno iscritti d'ufficio, con addebito totale del pagamento delle quote previste per il servizio con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 8 - TARIFFE

1. Le tariffe vengono stabilite prima dell'inizio dell'anno scolastico, dalla Giunta Comunale che ha la facoltà di modificarle, dandone informazione agli utenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - Determinazione di tariffe riferite ad ogni pasto effettivamente consumato, così come previsto dal precedente art. 6 comma 1.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I pasti effettivamente consumati sono addebitati agli utenti sulla base delle comunicazioni periodiche trasmesse agli uffici comunali dagli operatori del servizio.
2. Per il pagamento della mensa scolastica bisogna utilizzare il programma ON LINE (PAGO PA) attraverso lo SPID, ricordandosi di munirsi del codice per la ricarica PAGO PA che l'utente genitore trova nella propria area di consultazione codice obbligatorio nella predisposizione del pagamento.
3. **L' Accesso al servizio avviene secondo le modalità indicate dall' ufficio scolastico.**
4. Il pagamento deve essere effettuato per intero ed entro la scadenza indicata espressamente nell'apposito avviso, fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 11; in caso di coincidenza con giornata festiva, le scadenze sono prorogate al giorno immediatamente successivo non festivo.
5. Eventuali modificazioni alle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurne altre più funzionali, di comune accordo, dai Responsabili del Servizio interessato e dei Dirigenti Didattici privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e che siano compatibili con le risorse disponibili e le esigenze tecnico/organizzative della struttura comunale, previa idonea informazione all'utenza.

Art. 10 - PENALITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

1. In caso di ritardato pagamento è applicata una indennità di mora per ciascun mese, pari al saggio degli interessi legati determinato annualmente dal Ministro del Tesoro.
2. Si precisa che il Comune anticipa e assicura solo 3 pasti per ogni alunno, al fine di consentire al genitore di provvedere e mettersi a regime con i pagamenti per il recupero degli stessi, dopo 3 pasti prenotati e non EFFETTUATO IL PAGAMENTO non è consentito prenotare il pasto.
3. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia recapitato oltre il termine della scadenza della rata cui si riferisce, è ammesso il pagamento senza oneri e accessori qualora venga effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso.
4. Il Comune può recuperare i crediti non riscossi mediante riscossione coattiva ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 28.01.1998, n. 43.
5. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a € 10,33, ai sensi dell'Art. 12-bis del D.P.R. 602/1973. Fermo restante l'impossibilità di accedere al servizio in caso di morosità.

Art. 11 - RIMBORSI

1. Il Comune assicura agli utenti il rimborso della tariffa pagata per il pasto nel caso in cui, per motivi tecnici, venga distribuito un pasto sostitutivo non qualitativamente conforme alle specifiche organolettiche.

Art. 12 - RITIRI

1. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto al competente ufficio comunale da un esercente la potestà o genitore affidatario.
2. Nei casi di ritiro dalla frequenza scolastica, questo è comunicato dal competente organo scolastico e il ritiro dalla refezione può avvenire anche d'ufficio.
3. In caso di ritiro non è rimborsata la quota di iscrizione annuale, se prevista.

Art. 13 – MENÙ - DIETE SPECIALI

1. I menù e le tabelle dietetiche saranno formulati in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda sanitaria Locale.
2. Per far fronte a situazioni di particolare gravità può essere erogato un pasto di emergenza nel rispetto delle specifiche organolettiche
3. Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della presentazione della domanda di ammissione al servizio, accompagnata dalla relativa documentazione medica.
4. Per particolari convinzioni religiose o culturali i genitori potranno richiedere per iscritto per i propri figli diete particolari che rispettino le convinzioni religiose o culturali del nucleo familiare.
5. Non verranno prese in considerazione certificazioni mediche che non indichino in modo dettagliato la dieta prescritta, nonché gli ingredienti da utilizzare o da evitare nella preparazione della stessa.

Art. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Ai fini organizzativi le istituzioni scolastiche devono dare comunicazione scritta al competente ufficio comunale, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, qualora in occasione di uscite programmate, iniziative didattiche o per qualsiasi altro motivo tutti o parte degli utenti iscritti non usufruisca del servizio di ristorazione.
2. Analogamente, qualora per gravi motivi il servizio non possa essere assicurato, il Comune provvede a darne immediata e preventiva comunicazione alle famiglie per il tramite delle scuole interessate.

Art. 15 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Nei locali mensa non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nella tabella dietetica, salvo diete differenziate previste nel precedente art. 14.
2. Per motivi igienico-sanitari nonché per una corretta educazione alimentare, nei locali mensa è vietato consumare pasti non forniti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 - PARTECIPAZIONE

1. Quale organo di rappresentanza degli utenti del servizio di mensa scolastica è prevista una Commissione Mensa istituita presso ogni Istituto Scolastico allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto e a quello delle relazioni con l'utenza.
2. Il ruolo, i compiti e le modalità di funzionamento della stessa sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto;

Art. 17 - OSSERVAZIONI

1. Eventuali osservazioni o suggerimenti atti a migliorare il servizio dovranno essere formulati dalla Commissione Mensa, appositamente costituita, direttamente all'Amministrazione Comunale la quale si attiverà con la massima sollecitudine.

Art. 18 - INFORMAZIONI AGLI UTENTI

1. Il comune assicura la piena e tempestiva informazione degli utenti circa le modalità di prestazione del servizio mediante comunicazione scritta e/o tramite il notiziario comunale e altri mezzi ritenuti idonei con particolare riferimento a:

- Variazione delle condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione del servizio
- Variazione delle modalità di pagamento
- Variazione della modalità di erogazione del servizio
- Decisioni che li riguardano e delle relative motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse.

Art. 19 - CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata su apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli articoli dal 8 al 13 e dal 21 al 23, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 20 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune, in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Napoli **Nord**.

Art. 22 - DECORRENZA - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall'anno scolastico 2024/2025.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia ed ai regolamenti comunali.